

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
17 dicembre 1997

Causa T-216/95

Ana María Moles García Ortúzar
contro
Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti – Concorso interno per il passaggio dalla categoria C
alla categoria B – Decisione della commissione giudicatrice
che constata il mancato superamento della prova orale
da parte di taluni candidati – Portata dell’obbligo di motivazione –
Valutazione della commissione giudicatrice»

Testo completo in francese II - 1083

Oggetto: Ricorso diretto all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/B/9/93 di non iscrivere la ricorrente nell’elenco degli idonei e, inoltre, del bando del detto concorso.

Esito: Rigetto.

Sunto della sentenza

Dopo aver discusso dell'organizzazione e delle modalità di un nuovo concorso di passaggio dalla categoria C alla categoria B con varie organizzazioni sindacali o professionali in seno alla commissione paritetica, in particolare del numero di posti da coprire al riguardo, l'autorità che ha il potere di nomina (l'«APN») accettava di emanare un bando di concorso interno per esami inteso a coprire al massimo 60 posti.

A seguito di tale bando, la ricorrente, dipendente di categoria C della Commissione, presentava la sua candidatura al concorso interno COM/B/9/93, diretto alla costituzione di un elenco di idonei ai posti di assistenti aggiunti dei gradi 5 e 4 della categoria B, comportanti l'esercizio, sotto controllo, di mansioni esecutive consistenti in lavori correnti di ufficio in qualità di assistente aggiunto, di assistente di segreteria aggiunto e di assistente tecnico aggiunto.

La ricorrente, che aveva ottenuto un risultato soddisfacente alla prova di preselezione e alla prova redazionale, veniva ammessa alla prova orale che si svolgeva il 18 ottobre 1994.

Con lettera 18 novembre 1994 la ricorrente veniva informata del fatto che, non avendo ottenuto il minimo richiesto alla prova orale, il suo nominativo non aveva potuto essere iscritto nell'elenco degli idonei.

Il 21 dicembre 1994 il presidente del comitato centrale del personale della Commissione (il «CCP») inviava al presidente e ai membri della commissione giudicatrice del concorso una nota, redatta come segue:

«Nel corso della sua riunione svoltasi il 16 dicembre 1994 il [CCP] ha ascoltato la relazione sullo svolgimento dei lavori della commissione giudicatrice del concorso citato in oggetto ed è stato informato in particolare del fatto che il numero di vincitori di tale concorso [era] ampiamente inferiore al numero di posti messi a disposizione per tale passaggio di categoria.

Visto il testo del bando di concorso secondo il quale l'esame orale mirava in particolare ad approfondire questioni derivanti dalla specificità della parte scritta, il [CCP] ha considerato utile chiedere alla commissione giudicatrice del concorso di rivedere il livello generale dei punteggi attribuiti all'orale, il che consentirebbe di equilibrare il peso rispettivo dello scritto e dell'orale.

L'ufficio del CCP resta a Vostra disposizione per qualsiasi precisazione supplementare concernente la sua posizione».

Il 15 febbraio 1995 la ricorrente ha presentato un reclamo contro la decisione di non iscriverla nell'elenco degli idonei, nonché contro lo stesso bando di concorso.

Con decisione 25 luglio 1995 la Commissione, una volta scaduto il termine previsto per la risposta, respingeva espressamente il reclamo. Tale decisione veniva notificata alla ricorrente il 16 agosto 1995, e al suo avvocato, che l'assisteva durante il procedimento precontenzioso, in data 15 settembre 1995. La ricorrente ha accusato ricevuta del rigetto esplicito del suo reclamo il 28 agosto 1995.

Nel merito

Quanto alla domanda di annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/B/9/93 di non iscrivere la ricorrente nell'elenco degli idonei

Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione

L'obbligo di motivazione formulato dall'art. 25 dello Statuto del personale delle Comunità europee (lo «Statuto») dev'essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi addotti e dell'interesse che il destinatario può avere a ricevere spiegazioni (punto 29).

Riferimento: Tribunale 16 dicembre 1993, causa T-80/92, Turner/Commissione (Racc. pag. II-1465, punto 62)

Dal bando di concorso emerge che, per essere iscritti nell'elenco degli idonei, occorreva ottenere almeno la metà del punteggio in ciascuna delle prove del concorso. Da esso risulta del pari che la prova orale consisteva in un colloquio della commissione giudicatrice con i candidati, durante il quale la commissione doveva valutare, in base agli elementi che erano emersi nel corso delle prove scritte, la capacità di espressione orale e l'idoneità dei candidati ad esercitare una funzione appartenente alla categoria B (punto 30).

Con la decisione impugnata la ricorrente è stata informata che non aveva ottenuto la metà del punteggio richiesto alla prova orale, e il suo voto preciso le è stato comunicato al riguardo (punto 31).

È vero che tale motivazione non è completa in quanto non rivela né le valutazioni della commissione né i criteri di correzione più dettagliati di quelli indicati nel bando di concorso. Tuttavia, tali elementi sono coperti dalla segretezza delle deliberazioni della commissione giudicatrice e l'obbligo di motivazione deve conciliarsi quindi con il rispetto del vincolo di segretezza dei lavori della commissione giudicatrice in forza dell'art. 6 dell'allegato III dello Statuto. Ne consegue che la comunicazione del punteggio ottenuto nelle diverse prove costituisce una motivazione sufficiente delle decisioni della commissione giudicatrice. Siffatta motivazione non lede i diritti dei candidati. Essa consente loro di conoscere il giudizio di valore attribuito alle loro prestazioni e di accertare, se del caso, che essi non hanno effettivamente ottenuto il punteggio richiesto dal bando di concorso per essere ammessi a talune prove o a tutte le prove (punti 32-34).

Riferimento: Corte 4 luglio 1996, causa C-254/95 P, Parlamento/Innamorati (Racc. pag. I-3423, punti 24, 31 e 32)

Sul motivo relativo alla violazione del bando di concorso

La funzione essenziale del bando di concorso consiste nell'informare gli interessati, nel modo più esatto possibile, circa la natura dei requisiti necessari per occupare il posto di cui trattasi, al fine di metterli in grado di valutare l'opportunità di presentare la propria candidatura. La commissione giudicatrice, la quale dispone di un ampio potere discrezionale circa le modalità ed il preciso contenuto delle prove del concorso, è tuttavia vincolata dal testo di detto bando e spetta, di conseguenza, al Tribunale censurare il contenuto particolareggiato di una prova di esame se questa esula dall'ambito stabilito dal bando di concorso (punti 44 e 45).

Riferimento: Tribunale 16 ottobre 1990, causa T-132/89, Gallone/Consiglio (Racc. pag. II-549, punto 27)

Nella specie è vero che il bando di concorso dispone che la prova orale consiste in un colloquio della commissione giudicatrice con i candidati al fine di valutare, in base agli elementi emersi dalle prove scritte, la capacità di espressione orale e l' idoneità dei candidati a svolgere funzioni di categoria B. Tuttavia, da detto bando non emerge che la prova orale e le prove scritte devono riguardare questioni dello stesso tipo (punto 46).

Infatti, tenuto conto del modo con cui la prova orale è descritta in detto bando, questa dev'essere considerata piuttosto come una prova complementare delle prove scritte, diretta a consentire alla commissione giudicatrice di valutare se i candidati abbiano una personalità che consenta loro di svolgere un lavoro di categoria B (punto 47).

Le questioni cui fa riferimento la ricorrente non evidenziano quindi temi inadeguati per un colloquio volto a valutare la capacità di espressione orale e l' idoneità dei candidati a svolgere funzioni di categoria B (punto 48).

Sul terzo motivo, relativo ad un'errata valutazione della finalità delle prove

Le questioni cui fa riferimento la ricorrente non evidenziano che la commissione giudicatrice è andata al di là dell'ambito impostole dal bando di concorso (punto 53).

Sul quinto motivo, relativo ad uno sviamento di potere e ad una violazione del principio di indipendenza della commissione giudicatrice

La ricorrente non ha addotto alcun indizio atto a dimostrare che la decisione controversa è stata adottata per raggiungere scopi diversi da quelli dichiarati o che

l'autorità amministrativa ha usato i propri poteri per uno scopo diverso da quello per cui le sono stati attribuiti (punto 64).

Riferimento: Tribunale 7 dicembre 1995, cause riunite T-544/93 e T-566/93, Abello e a./Commissione (Racc. PI pag. II-815, punto 86)

Sul sesto motivo, relativo ad un manifesto errore di valutazione della commissione giudicatrice quanto all'idoneità della ricorrente ad occupare un posto di categoria B

La commissione giudicatrice di concorso dispone di un ampio potere discrezionale e la fondatezza delle sue valutazioni può essere sindacata dal giudice comunitario solo in caso di violazione delle regole che disciplinano i suoi lavori (punto 68).

Riferimento: Tribunale 15 luglio 1993, cause riunite T-17/90, T-28/91 e T-17/92, Camara Alloisio e a./Commissione (Racc. pag. II-841, punto 90); Tribunale 15 giugno 1994, causa T-6/93, Pérez Jiménez/Commissione (Racc. PI pag. II-497, punto 42); Tribunale 1° dicembre 1994, causa T-46/93, Michaël-Chiou/Commissione (Racc. PI pag. II-929, punto 48)

Non spetta quindi al Tribunale sindacare la valutazione effettuata dalla commissione giudicatrice in ordine all'idoneità della ricorrente ad occupare un posto di categoria B (punto 69).

In ogni caso, il valore dei meriti della ricorrente, quale che esso sia, non può essere sufficiente per provare l'esistenza di un errore manifesto nella valutazione delle sue prestazioni in occasione della prova orale, tanto più che si tratta di un concorso per esami e non per titoli (punto 70).

Riferimento: Tribunale 15 febbraio 1996, causa T-125/95, Belhanbel/Commissione (Racc. PI pag. II-115, punto 33)

Quanto alla domanda di annullamento del bando di concorso interno COM/B/9/93

Sul motivo relativo alla violazione dell'art. 1, primo comma, lett. e), dell'allegato III dello Statuto

La funzione essenziale del bando di concorso consiste nell'informare gli interessati nel modo più esatto possibile circa la natura dei requisiti necessari per occupare il posto di cui trattasi, al fine di metterli in grado di valutare l'opportunità di presentare la propria candidatura (punto 76).

Riferimento: Gallone/Consiglio, già citata, punto 27

Tuttavia quanto prescritto non implica che i candidati debbano essere informati del contenuto particolareggiato di ciascuna prova. Ciò vale tanto più per quanto attiene all'esatto orientamento della prova orale, che, per sua natura, comporta un elemento di incertezza. Infatti, tale prova dà alla commissione giudicatrice la possibilità di accertare liberamente l'idoneità dei candidati a svolgere le mansioni di cui trattasi, al fine di completare la sua valutazione sulle qualità attestate dalle prove scritte. Il contenuto di tale prova può infatti variare in funzione dell'esperienza e della personalità dei candidati purché il livello di difficoltà resti lo stesso (punto 77).

Riferimento: Gallone/Consiglio, già citata, punto 36

Peraltro, è innegabile che il bando di concorso ha raggiunto il suo scopo essenziale nella specie, vale a dire mettere gli interessati in grado di valutare se debbano presentare la loro candidatura (punto 78).

Quanto al motivo «ampliativo», relativo alla violazione da parte della commissione giudicatrice delle regole che disciplinano i suoi lavori

Dal combinato disposto degli artt. 44, n. 1, lett. c), e 48, n. 2, del regolamento di procedura emerge che l'atto introduttivo deve contenere l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti e che è vietata la produzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Tuttavia, un motivo che costituisce l'estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell'atto introduttivo del giudizio e che presenta uno stretto legame con quest'ultimo deve essere dichiarato ricevibile (punto 87).

Riferimento: Corte 30 settembre 1982, causa 108/81, Amylum/Consiglio (Racc. pag. 3107, punto 25); Corte 19 maggio 1983, causa 306/81, Verros/Parlamento (Racc. pag. 1755, punto 9); Tribunale 20 settembre 1990, causa T-37/89, Hanning/Parlamento (Racc. pag. II-463, punto 38); Tribunale 5 febbraio 1997, causa T-207/95, Ibarra Gil/Commissione (Racc. PI pag. II-31, punto 51)

Nella specie, il motivo in esame non si fonda su elementi di diritto e di fatto che sono emersi nel corso del procedimento. Il mero fatto che la Commissione non abbia comunicato informazioni sugli eventuali criteri di cui la commissione giudicatrice si è avvalsa nel valutare le risposte dei candidati alla prova orale non costituisce un fatto nuovo (punto 88).

Inoltre, nessun motivo dedotto nel ricorso presenta uno stretto legame con l'asserzione della ricorrente secondo cui la commissione giudicatrice non ha adottato criteri precostituiti per la correzione. Tale asserzione non ha neanche un collegamento col motivo diretto contro il bando di concorso. Quest'ultimo motivo si limita infatti a criticare il modo con cui il bando è stato redatto e riguarda quindi l'APN e non la commissione giudicatrice (punto 89).

Il motivo definito «ampliativo» non è stato invocato né direttamente né implicitamente nel ricorso e non presenta quindi uno stretto legame con i motivi ivi figuranti, di modo che non costituisce un ampliamento di questi ultimi (punto 90).

Di conseguenza, il motivo in esame dev'essere considerato come un nuovo motivo ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura e, non essendo basato su elementi di diritto o di fatto emersi durante il procedimento, dev'essere dichiarato irricevibile (punto 91).

Dispositivo:

Il ricorso è respinto.